



Bruxelles, 14.1.2021
C(2021) 171 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"

1. INTRODUZIONE

La diversità è al cuore dell'Unione europea. L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'articolo 3 afferma inoltre che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Tale diversità è pertanto connaturata all'identità europea.

È stato istituito un quadro giuridico per garantire il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali vieta la discriminazione basata sulla razza, l'origine etnica, la religione, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e la lingua. Il suo articolo 22 prevede il rispetto da parte dell'Unione della diversità culturale, religiosa e linguistica. A ciò si aggiungono iniziative specifiche che vietano la discriminazione quali la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia¹.

Tale quadro generale è ulteriormente integrato da quadri strategici specifici e l'attuale Commissione si è impegnata ad approfondirlo nel contesto di un'Unione dell'uguaglianza. Rientrano in tale contesto, ad esempio, il piano d'azione dell'UE contro il razzismo², la strategia per la parità di genere 2020-2025³, la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025⁴ e il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom^{5,6,7}.

Allo stesso tempo l'UE non dispone di una competenza generale che le permetta di legiferare specificamente in materia di protezione delle minoranze nazionali. L'articolo 2 TUE fa riferimento ai "diritti delle persone appartenenti a minoranze" come uno dei valori sui quali si fonda l'Unione e che dovrebbe quindi essere preso in considerazione nell'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali non conferiscono all'Unione competenze legislative in materia di protezione delle minoranze nazionali diversi da quelle che discendono dalle basi giuridiche applicabili ai settori politici specifici.

L'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea prevede l'iniziativa dei cittadini europei. In base a tale articolo, i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini

¹ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

² COM(2020) 565 final.

³ COM(2020) 152 final.

⁴ COM(2020) 698 final.

⁵ COM(2020) 620 final.

⁶ All'inizio del 2021 la Commissione presenterà inoltre una strategia globale sui diritti dei minori, che rafforzerà il sostegno e la protezione dei minori, compresi i diritti dei minori appartenenti a minoranze.

⁷ Il principio n. 3 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che "[a] prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico. Sono promosse le pari opportunità dei gruppi sottorappresentati."

ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Le modalità del funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei sono stabilite in un regolamento rivisto nel 2019 con l'obiettivo di realizzarne il pieno potenziale come strumento per promuovere il dibattito⁸.

Il "**Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa**" (iniziativa "**Minority SafePack**") è la quinta iniziativa dei cittadini europei ad aver soddisfatto i requisiti stabiliti nel regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei. Tale iniziativa mira a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione e chiede all'UE di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione.

Il regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei stabilisce il quadro per la registrazione delle iniziative dei cittadini da parte della Commissione, a patto che siano soddisfatte le condizioni a tale fine. Una volta che un'iniziativa dei cittadini è registrata, gli organizzatori hanno il via libera per la raccolta delle firme. La decisione della Commissione definisce anche l'ambito di applicazione dell'iniziativa. Una delle condizioni per la registrazione è che nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

Proposte avanzate dagli organizzatori e riconosciute nella decisione di registrazione della Commissione

- una raccomandazione del Consiglio "sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione";
- una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare "i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie";
- una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea;
- un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma "Orizzonte 2020" ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE;
- una modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire la quasi parità di trattamento tra gli apolidi e i cittadini dell'Unione;
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d'autore uniforme in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore;
- una modifica della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali;

⁸ Regolamento (UE) 2019/788, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) 211/2011.

— un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura.

La decisione della Commissione ha consentito agli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno a favore dell'iniziativa. Gli organizzatori hanno presentato ufficialmente la loro iniziativa alla Commissione il 10 gennaio 2020. A tale data 1°128°422 le dichiarazioni di sostegno, corrispondenti al raggiungimento delle soglie in 11 Stati membri, erano state verificate e convalidate dalle autorità nazionali. Il 5 febbraio 2020 la Commissione ha incontrato gli organizzatori.

Il 15 ottobre 2020 gli organizzatori hanno presentato la loro iniziativa e le relative proposte nel corso di un'audizione pubblica organizzata presso il Parlamento europeo. Il regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei stabilisce che da tale momento la Commissione dispone di tre mesi di tempo per adottare una comunicazione che esponga le sue conclusioni giuridiche e politiche sull'iniziativa⁹.

Sulla base di una proposta di risoluzione a norma dell'articolo 222, paragrafo 8, del regolamento, il 14 dicembre 2020 l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" è stata discussa in sessione plenaria al Parlamento europeo. La risoluzione adottata il 17 dicembre 2020 ha espresso il proprio sostegno a favore dell'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack", ha invitato la Commissione a darvi seguito e a proporre atti legislativi, ha posto l'accento sul fatto che l'iniziativa registrata dalla Commissione richiede proposte legislative in nove settori distinti e ha sottolineato l'aspettativa che ogni singola proposta sia sottoposta a verifica e valutata nel merito, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Durante la discussione, la Commissione ha sottolineato che l'inclusione e il rispetto della ricca diversità culturale dell'Europa costituiscono una delle sue priorità e dei suoi obiettivi principali. Ha sottolineato il fatto che qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'appartenenza è esplicitamente vietata ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. La Commissione ha confermato altresì il proprio impegno tanto nel sostenere quanto nel finanziare le politiche corrispondenti.

La presente comunicazione affronta gli aspetti sollevati nella risoluzione in merito a ciascuna proposta dell'iniziativa "Minority SafePack".

2. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

2.1. Raccomandazione del Consiglio "sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione"

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono l'adozione di una raccomandazione nella quale l'UE definisca le modalità per proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica, in particolare al fine di proteggere l'uso delle lingue regionali e minoritarie nei settori della pubblica amministrazione, dei servizi pubblici,

⁹ Regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio.

dell'istruzione, della cultura, della magistratura, dei mezzi di comunicazione, della sanità, del commercio e della tutela dei consumatori (inclusa l'etichettatura).

Analisi

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze costituisce uno dei valori sui quali si fonda l'Unione. Inoltre gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali vietano la discriminazione per qualsiasi motivo, anche sulla base dell'appartenenza a una minoranza nazionale, e impongono il rispetto da parte dell'Unione della diversità culturale, religiosa e linguistica.

L'Unione non ha competenza legislativa su questioni quali l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'istruzione pubblica o in altri contesti. Tali questioni rientrano nella competenza degli Stati membri.

Strumenti esistenti e iniziative in corso

Le questioni individuate per essere trattate in una raccomandazione del Consiglio sono già oggetto di due importanti strumenti internazionali:

- la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa (1992). L'UE, che incoraggia i suoi Stati membri a firmare la Carta, fa regolarmente riferimento ad essa come lo strumento giuridico che definisce gli orientamenti per la promozione e la protezione delle lingue regionali e minoritarie;
- la convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), di cui la stessa UE è parte, così come tutti gli Stati membri dell'UE. L'articolo 7 della Convenzione afferma che "[l]e Parti si adoperano per creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli individui e i gruppi sociali: a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad accedere alle stesse [...] comprese le persone appartenenti a minoranze [...]". La convenzione ricorda inoltre che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale e ribadisce il ruolo basilare svolto dall'educazione per la protezione e la promozione delle espressioni culturali.

La Commissione ha attuato attivamente l'articolo 7 della convenzione del 2005 organizzando dialoghi tra Stati membri e il settore culturale sui temi della cultura per l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. Tali consessi¹⁰ hanno specificamente considerato il ruolo della cultura in questioni quali l'inclusione delle minoranze nazionali/linguistiche, dei rom, dei rifugiati e dei migranti.

Nel contesto del piano di lavoro per la cultura del Consiglio¹¹, è previsto che un nuovo gruppo di esperti sul multilinguismo e la traduzione raccomandi misure concrete nell'ambito del programma "Europa creativa" per promuovere la diversità linguistica e la circolazione delle opere europee nei settori culturali e creativi.

Inoltre, nell'ambito delle sue competenze, la Commissione sta attualmente collaborando con gli Stati membri all'attuazione di numerose raccomandazioni del Consiglio e altri documenti politici, che trattano taluni aspetti menzionati nell'iniziativa dei cittadini:

- la raccomandazione del Consiglio (2018/C 195/01) sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

¹⁰ <https://ec.europa.eu/policies/cultural-policy-cooperation-eu-level> www.voicesofculture.eu

¹¹ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018XG1221\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018XG1221(01))

(adottata nel maggio del 2018) che mira a rafforzare la coesione sociale e a contribuire a contrastare l'avanzata del populismo, della xenofobia, del nazionalismo fonte di divisioni e della diffusione di notizie false. La raccomandazione invita gli Stati membri a incoraggiare la comprensione del contesto europeo, del patrimonio e dei valori comuni così come la consapevolezza dell'unità e della diversità sociale, culturale e storica, dell'Unione e dei suoi Stati membri. La raccomandazione dovrebbe contribuire a promuovere un più profondo senso di appartenenza a livello locale, nazionale ed europeo;

- la raccomandazione del Consiglio (2019/C 189/03) su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue (adottata nel maggio del 2019), che riconosce la vasta diversità linguistica in Europa e fa un riferimento esplicito alle lingue regionali e minoritarie nel considerando 14;
- la comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (adottata nel settembre del 2020)¹². Gli Stati membri sono invitati a rivedere le loro politiche linguistiche per le scuole in linea con la raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue¹³. Il concetto di "consapevolezza linguistica" sviluppato nell'allegato alla raccomandazione comprende pratiche esistenti nelle regioni bilingue e multilingue, nelle quali le lingue madri, le lingue regionali o minoritarie, vengono insegnate insieme ad altre lingue di scolarizzazione;
- il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom 2020-2030 così come una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom (attualmente all'esame del Consiglio). La nuova iniziativa comprende orientamenti sulla promozione (della consapevolezza) dell'arte, della storia e della cultura dei rom, dell'innovazione sociale e della sperimentazione politica. Invita gli Stati membri a includere la lingua romani e la storia dei rom nei programmi scolastici e nei libri di testo per studenti rom e non rom, nonché a promuovere attività e campagne di sensibilizzazione multiculturale nelle scuole. Al fine di promuovere l'uguaglianza dei rom combattendo l'antiziganismo, la Commissione sosterrà attività che promuovano narrazioni positive e persone rom che servano da modelli positivi, contrastino gli stereotipi negativi, diffondano la conoscenza della storia e della cultura rom e promuovano la fiducia e la riconciliazione nel contesto del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori.

Come previsto nella sua strategia in materia di diritti fondamentali, a partire dal 2021 la Commissione presenterà una nuova relazione annuale sull'applicazione della Carta nell'UE, che esaminerà più da vicino l'applicazione della Carta negli Stati membri e fornirà ulteriori informazioni alla Commissione per la valutazione della conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'UE. La relazione annuale adotterà un approccio tematico, incentrato su settori di rilevanza strategica disciplinati dal diritto dell'UE. Se del caso, le questioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE relative ai diritti delle persone appartenenti a minoranze formeranno parte integrante della relazione tematica, segnatamente per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 21 e 22 della Carta.

Tali strumenti rappresentano una serie sostanziale di misure, che affrontano gli obiettivi stabiliti nella presente proposta. Dato che tutte queste iniziative dell'UE sono recenti, gli

¹² COM(2020) 625 final.

¹³ (2019/C 189/03).

effetti e i risultati concreti saranno visibili soltanto nei prossimi anni. La Commissione continuerà a impegnarsi pienamente a garantire la loro attuazione efficace.

2.2. Decisione o regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare "i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie"

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" ritengono che i programmi di finanziamento esistenti a sostegno dell'istruzione, della cultura, dei mezzi di comunicazione e degli sforzi dei programmi destinati a includere le comunità minoritarie siano troppo complessi e troppo onerosi per comunità culturali e linguistiche di piccole dimensioni. Inoltre, nei programmi attuali, sussistono criteri che escludono le lingue minoritarie, come ad esempio nel programma per la cultura.

Strumenti esistenti e iniziative future

Nel contesto del programma Erasmus+, il sostegno all'apprendimento delle lingue e alla diversità linguistica è un obiettivo generale. Le azioni di mobilità per studenti e insegnanti così come i partenariati strategici per le organizzazioni sono accessibili per i progetti concernenti le lingue regionali e minoritarie, indipendentemente dallo status di tali lingue negli Stati membri interessati. Per quanto concerne i progetti di apprendimento delle lingue, il programma Erasmus+ è disponibile per tutte le lingue, senza alcuna distinzione in merito allo status della lingua.

I progetti Erasmus+ possono riguardare le lingue regionali e minoritarie con un numero più limitato di parlanti. Il proposto successore di Erasmus+ dovrebbe creare possibilità di partenariati su piccola scala, che faciliteranno l'accesso delle piccole organizzazioni, comprese quelle che promuovono le lingue regionali e minoritarie.

Sono state istituite agenzie nazionali in tutti i paesi partecipanti al programma Erasmus+. Attraverso tali agenzie, le organizzazioni attive nel settore delle lingue regionali e minoritarie possono ottenere informazioni e assistenza tecnica per richiedere finanziamenti nel quadro di tale programma.

Allo stesso modo, il programma "Europa creativa" è accessibile senza discriminazioni ai richiedenti residenti nei paesi partecipanti. Partenariati su piccola scala per progetti di cooperazione sono già possibili nel quadro del programma "Europa creativa" e si propone di mantenerli c nel programma futuro, con un'ulteriore semplificazione delle procedure. Il 70 % dei finanziamenti è destinato a micro-organizzazioni (meno di 10 dipendenti) o piccole organizzazioni (meno di 50 dipendenti).

Esempi di progetti di cooperazione riguardanti le lingue minoritarie sono:

- il progetto *Other Words – Literary Circuit for Small and Minority Languages* che intende stabilire una rete di collocamenti creativi per scrittori europei. La rete ha ricevuto 200°000 EUR dal programma "Europa creativa" tra il 2015 e il 2019;
- il progetto *Minority languages – good travelling companions*. Il progetto consisteva in un partenariato scolastico incentrato sulle lingue regionali o minoritarie di Spagna, Italia e Belgio, che ha ricevuto quasi 80°000 EUR da Erasmus+ a sostegno di attività tra il 2015 e il 2017.

Questi e molti altri esempi di progetti finanziati che promuovono le lingue regionali o minoritarie sono ulteriormente discussi nell'opuscolo della Commissione *Linguistic diversity in the European Union – the case of regional and minority languages*¹⁴.

Inoltre, nell'ambito del programma "Europa creativa", l'iniziativa sulla traduzione letteraria sostiene specificamente la diversità culturale e linguistica nell'UE e nei paesi partecipanti, rafforzando la circolazione transnazionale e la diversità delle opere letterarie. L'accesso a tale programma è aperto a qualsiasi lingua riconosciuta nei paesi partecipanti. Finora il programma "Europa creativa" ha finanziato più di 2 700 traduzioni, pubblicazioni e promozione di libri da più di 40 lingue europee, comprese le lingue minoritarie.

Gli strumenti di finanziamento per il nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sono stati ripensati per essere maggiormente accessibili e più facili da utilizzare. Tra l'altro in tale contesto si intende lavorare alla creazione di sportelli unici per i richiedenti, attraverso la rete degli sportelli di "Europa creativa", in tutti gli Stati membri partecipanti. Gli sportelli e la loro rete consentirebbero a tutte le organizzazioni culturali e creative di accedere a informazioni ed assistenza tecnica e, così facendo, essere in grado di candidarsi per tutte le azioni e le iniziative contemplate dal programma "Europa creativa", nonché per altre opportunità di finanziamento dell'UE pertinenti. La Commissione fornirà inoltre ulteriori orientamenti e maggiore chiarezza ai richiedenti nell'ambito delle sue linee guida.

Dopo l'adozione dei nuovi programmi Erasmus+ e "Europa creativa", le agenzie nazionali per l'attuazione di Erasmus+ e la rete degli sportelli di "Europa creativa" potrebbero fornire orientamenti supplementari, anche in occasione di incontri con rappresentanti nazionali di piccole comunità culturali e linguistiche nazionali, al fine di assisterle fornendo loro un supporto pratico su come richiedere i finanziamenti. Ciò garantirebbe già l'accessibilità ai programmi per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie.

2.3. Decisione o regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea;

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono la creazione di centri per la diversità linguistica che formerebbero una rete e coordinerebbero le loro azioni. Tali centri sarebbero finanziati dall'UE e avrebbero il mandato di accrescere la consapevolezza dell'importanza della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue. La decisione della Commissione del 2017¹⁵ (cfr. 1 sopra) ha registrato l'oggetto della proposta come "un centro per la diversità linguistica".

¹⁴ *Linguistic diversity in the European Union – the case of regional and minority languages*. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018.

¹⁵ Decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata "Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa" (C(2017) 2200).

Iniziative in corso: il Centro europeo di lingue moderne del Consiglio d'Europa

Gli sforzi dell'UE intesi a sensibilizzare sull'importanza della diversità linguistica, compresi l'uso della lingua dei segni e l'apprendimento delle lingue, sono incentrati sulla stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, la cui Carta europea delle lingue regionali o minoritarie fornisce un solido quadro per la sua azione in questo settore. In particolare, il Centro europeo di lingue moderne del Consiglio d'Europa, che la Commissione europea sostiene e con il quale coopera, funge da centro di competenza per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, anche nelle classi multilingue e sostiene l'insegnamento nella lingua madre dello studente, comprese le lingue minoritarie.

La Commissione collabora con il Centro europeo di lingue moderne nel quadro di accordi comuni specifici volti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'attrattiva dell'insegnamento delle lingue, nonché a sviluppare ulteriormente la verifica e la valutazione dei risultati dell'apprendimento, stabilendo così progressivamente una base comune per i sistemi di valutazione nazionali basati sul quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Per il 2021 la Commissione ha stanziato 700°000 EUR a favore di azioni comuni con tale Centro.

Il Centro europeo di lingue moderne sta inoltre pianificando una serie di attività nel quadro del suo programma per il periodo 2020-2023, incentrate sui progressi e sulle sfide negli approcci plurilingui (pedagogie orientate alla multiculturalità, consapevolezza linguistica, insegnamento sensibile alla dimensione linguistica, ecc.). Le lingue regionali e minoritarie sono parte integrante di tale approccio e il Centro sostiene l'insegnamento e l'apprendimento di tali lingue in diversi contesti nazionali. Nel prossimo accordo di cooperazione tra la Commissione europea e il Centro europeo di lingue moderne, attualmente in fase di negoziazione, la Commissione sarà attenta alle esigenze della diversità linguistica. Potrebbe ad esempio essere possibile sviluppare gli esiti dell'attuale sperimentazione politica del Consiglio d'Europa relativa a un approccio plurilingue di inclusione educativa dei minori rom nelle scuole. Ciò creerebbe un collegamento tra il nuovo quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom e le azioni specifiche relative alla lingua del Consiglio d'Europa.

La Commissione ha lavorato per sostenere gli Stati membri dell'UE nell'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2019 relativa a un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue¹⁶ e, in tale contesto, le lingue regionali o minoritarie sono state spesso presentate come buone pratiche per l'istruzione bilingue o multilingue. Di recente vi sono stati alcuni segnali positivi di una rinascita di talune lingue regionali¹⁷.

La Commissione ritiene che lavorare in stretto coordinamento con il Consiglio d'Europa e il Centro europeo di lingue moderne in questo modo costituisca una modalità efficace per accrescere la consapevolezza circa l'importanza della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue.

¹⁶ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue (2019/C 189/03).

¹⁷ https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2020/05/NESET_AR_2020_Future-of-language-education_Full-report.pdf.

2.4. Regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono che i progetti relativi al quadro legislativo dei fondi della politica di coesione siano concepiti in modo tale da tenere conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, con l'obiettivo generale di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Strumenti esistenti e iniziative in corso

I fondi della politica di coesione sono tra i principali strumenti di investimento dell'UE e mirano ad affrontare le disuguaglianze sociali e territoriali in tutta Europa. Il sostegno che forniscono comprende misure volte ad aiutare l'integrazione di comunità emarginate, minoranze etniche, compresi i rom, nonché delle persone provenienti da un contesto migratorio, affinché possano partecipare pienamente a tutti gli aspetti della società.

Tenendo debitamente conto del principio di non discriminazione, il contenuto della proposta è già trattato nel quadro normativo della politica di coesione. Nel periodo di programmazione attuale e in quello successivo al 2020, i regolamenti sulla politica di coesione comprendono "principi orizzontali", secondo i quali tutti gli investimenti dell'UE devono promuovere pari opportunità per tutti, senza discriminazioni nei confronti delle persone fondate, tra l'altro, sulla razza o sull'origine etnica. Inoltre, nel nuovo regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, il requisito di non discriminazione sarà ulteriormente rafforzato con l'obbligo di rispettare la Carta dei diritti fondamentali come principio orizzontale e condizione abilitante orizzontale, applicabili a tutti i settori politici. Ciò significa che gli Stati membri dovranno provvedere a che siano in atto meccanismi efficaci per garantire la conformità dei programmi rispetto alla Carta, comprese le modalità di rendicontazione e l'annullamento del sostegno in caso di non conformità. La Commissione ha preparato orientamenti per assicurare che gli Stati membri rispettino la Carta¹⁸, comprese le sue disposizioni in materia di non discriminazione e diversità linguistica, nell'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE).

Inoltre, per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi, diverse altre condizioni abilitanti e criteri per valutarne l'applicazione sono in atto o sono stati proposti al fine di mantenere un quadro di investimento favorevole. Analogamente al periodo precedente, per il periodo di programmazione 2021-2027 è stata introdotta una specifica condizione tematica abilitante, l'esistenza di un quadro strategico nazionale per l'inclusione dei rom. Si tratta di una condizione preliminare per utilizzare i fondi quando si investe nell'obiettivo specifico di promuovere l'integrazione socioeconomica di comunità emarginate quali i rom. I criteri per il soddisfacimento della condizione abilitante sono ad esempio legati alla diversità della popolazione rom, prestando particolare attenzione ai giovani, ai bambini e alle donne, a un'attenzione rafforzata alla lotta alla discriminazione

¹⁸ Comunicazione della Commissione — Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE") (C/2016/4384) (GU C 269 del 23.7.2016, pag. 1).

e all'"antiziganismo", alla combinazione tra un'"integrazione" efficace dell'inclusione dei rom a livello regionale e locale e la conseguente necessità di collaborazione di tutti i livelli dell'amministrazione, nonché alla necessità di maggiori sforzi nel settore della desegregazione.

Nel periodo di programmazione 2014-2020, sono stati stanziati 21,5 miliardi di EUR dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per sostenere priorità di crescita inclusiva (quali l'occupazione, l'inclusione sociale e l'istruzione). Tra l'altro sono stati stanziati importi per investimenti nello sviluppo di infrastrutture e attrezzature e nell'accesso ai servizi per l'occupazione, l'istruzione, la sanità, l'alloggio e l'assistenza sociale, nonché aventi l'obiettivo di sostenere l'integrazione socioeconomica delle minoranze etniche e delle comunità emarginate. I fondi hanno inoltre contribuito a rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze su tali temi. I progetti finanziati nel periodo di programmazione 2014-2020 hanno compreso la promozione della coesione culturale attraverso lo sviluppo di nuovi metodi per l'insegnamento del multilinguismo e della consapevolezza culturale. Ad esempio, nel quadro del programma URBACT, nove città europee hanno attuato il progetto ROMA-NeT per contribuire a migliorare l'inclusione sociale e lo sviluppo comunitario dei quartieri rom. Trattandosi di una rete transnazionale di scambio e apprendimento, ROMA-NeT ha offerto l'opportunità alle nove città europee di condividere le proprie esperienze al fine di comprendere meglio i valori comuni europei nella prospettiva dell'integrazione dei rom.

Nel periodo di programmazione 2014-2020, nel quadro del FSE sono stati previsti 22,3 miliardi di EUR a sostegno di misure di inclusione sociale, di cui 1,5 miliardi di EUR a favore dell'integrazione di comunità emarginate quali i rom. In Spagna ad esempio più di 600'000 persone di origine straniera/provenienti da un contesto migratorio o appartenenti ad altre minoranze (comprese le comunità emarginate quali i rom) hanno beneficiato delle misure nell'ambito del FSE. Tali misure comprendono orientamento personalizzato per la ricerca di lavoro, istruzione professionale per migliorare le prospettive di trovare un lavoro, miglioramento dell'alfabetizzazione digitale, assistenza pedagogica, ecc.

In qualità di strumento principale dell'UE per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) sosterrà, integrerà e aggiungerà valore alle politiche degli Stati membri con l'obiettivo di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione. Il regolamento FSE+ proposto per il nuovo periodo di finanziamento prevede requisiti e misure aggiuntivi per l'uguaglianza e la non discriminazione: tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare un duplice approccio, ossia: 1) applicare la non discriminazione e l'integrazione della parità di genere durante la rispettiva preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione; e 2) sostenere azioni mirate specifiche destinate a promuovere tali principi.

Il "principio del partenariato" e del codice europeo di condotta sul partenariato¹⁹ sono rafforzati nel quadro giuridico per i regolamenti sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027. Tali regolamenti prevedono il coinvolgimento dei pertinenti partner nella pianificazione e nell'attuazione dei programmi della politica di coesione, ossia autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, partner economici e sociali, organismi che rappresentano la società civile, partner ambientali e organismi responsabili della

¹⁹ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, da proseguire nel periodo 2021-2027, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione. Ciò può comprendere anche organismi che rappresentano le comunità minoritarie.

Dato che i fondi della politica di coesione sono attuati mediante gestione concorrente, gli Stati membri e le autorità regionali e locali sono competenti per l'attuazione dei fondi e il rispetto dei principi orizzontali.

Il nuovo quadro legislativo fornirà opportunità significative per sostenere le esigenze e gli interessi delle minoranze. Nel dicembre del 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno definito un accordo generale sugli obiettivi strategici dei regolamenti sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 e sul regolamento sulle disposizioni comuni. Si prevede che il sostegno dei fondi dell'UE continuerà nel periodo successivo al 2020 attraverso un obiettivo strategico dedicato, denominato "Un'Europa più sociale e inclusiva che attui il pilastro europeo dei diritti sociali". Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sostiene l'inclusione attraverso infrastrutture, attrezzature e l'accesso a servizi nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi, dell'assistenza sociale, della sanità e dell'assistenza all'infanzia. L'attenzione si concentrerà sulle misure di integrazione dei membri di comunità emarginate, comprese quelle etniche, in stretta collaborazione con il sostegno fornito dall'FSE+.

2.5. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma "Orizzonte 2020" ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono che il programma "Orizzonte 2020" dia la priorità alla ricerca sulle sfide per la società, compreso il ruolo delle minoranze nazionali e della diversità culturale e linguistica in relazione al cambiamento demografico, allo sviluppo economico e sociale transfrontaliero e al loro impatto sulle regioni in Europa.

Strumenti esistenti e iniziative in corso

Nel quadro di Orizzonte 2020 i ricercatori e le istituzioni che si occupano di minoranze nazionali e diversità culturale e linguistica hanno avuto numerose opportunità per richiedere finanziamenti ad esempio nel quadro degli inviti "dal basso verso l'alto" nel contesto delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e del Consiglio europeo della ricerca (CER). Esempi di progetti finanziati sono *Voices of Belonging (Minority Identities, Language and Education in the Netherlands, MSCA, 2017-2021)*, *COLING (Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools, MSCA, 2018-2021)*, *N-T-AUTONOMY (Non-Territorial Autonomy as Minority Protection in Europe: An Intellectual and Political History of a Travelling Idea, 1850-2000, ERC, 2018-2023)*, *LaFS (Language, Families, and Society, MSCA, 2019-2021)*, *YEELP (Youth Engagement in European Language Preservation, 1900-2020, CER, 2019-2024)* e *Speaking Freely (Linguistic Domination, Republicanism and Federalism, MSCA 2021-2023)*.

Opportunità sono state offerte anche nel quadro dei programmi impostati dall'alto verso il basso "Sfide per la società", comprese le attività di ricerca sulle minoranze nel contesto

dell'identità europea. Il programma dedicato agli studi sulle scienze sociali e umane denominato *Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies* è stato particolarmente rilevante. I progetti finanziati pertinenti per le minoranze hanno compreso EduMAP (*Adult Education as a Means for Active Participatory Citizenship* 2016-2019), REACH (*Re-designing access to CH for a wider participation in preservation, (re)use and management of European culture*, 2017-2020), CHIEF (*Cultural Heritage and Identities of Europe's Future*, 2018-2021), IMPACTOUR (*Improving Sustainable Development Policies and Practices to assess, diversify and foster Cultural Tourism in European regions and areas*, 2020-2023). Un progetto finanziato nel quadro di un altro programma Orizzonte 2020 è ENGHUM (*Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage*, 2016-2018). Nel gennaio 2021 la Commissione europea ha avviato un progetto finanziato dal programma "Orizzonte 2020" per un Centro di competenza per la conservazione digitale e la conservazione del patrimonio culturale, che opererà come infrastruttura virtuale che fornirà competenze, consulenza e servizi utilizzando TIC all'avanguardia, con particolare attenzione alla tecnologia 3D²⁰.

Il prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), Orizzonte Europa, copre l'intero spettro della ricerca, fornendo opportunità di finanziamento a ricercatori e istituzioni con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella scienza, affrontare le sfide per la società e fornire innovazione. Gli atti di base non sono prescrittivi, in quanto indicano soltanto gli orientamenti di ricerca principali nei diversi settori, senza entrare in campi di ricerca specifici. Gli inviti e i temi per promuovere la ricerca in settori specifici saranno individuati nei programmi di lavoro. Nel contesto del polo tematico "Cultura, società creativa e inclusiva" (polo tematico 2), rientrante nel secondo pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" di Orizzonte Europa, possono essere offerte opportunità di ricerca "dall'alto verso il basso" in relazione alle minoranze nazionali o alla diversità linguistica legate allo sviluppo sociale ed economico delle regioni europee e/o come parte dell'identità europea. Ciò può essere attuato in uno o più dei tre "settori di intervento" di tale polo tematico, che sono democrazia e governance, patrimonio culturale e trasformazioni sociali ed economiche. La ricerca sulle minoranze nazionali o sulla diversità culturale e linguistica può essere svolta da diverse prospettive e utilizzando metodologie afferenti a diverse scienze sociali e umane.

Nel documento *Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe* si afferma chiaramente che le attività di ricerca e innovazione nel contesto del polo tematico 2 contribuiranno a proteggere le lingue come parte del patrimonio culturale europeo. Nello specifico il documento afferma che tali attività contribuiranno anche alla salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione. In tale contesto è pertanto probabile che nei programmi di lavoro di Orizzonte Europa per questo settore verrà dedicata un'attenzione significativa alle attività di ricerca volte a salvaguardare le lingue minoritarie, regionali e locali, a promuovere la diversità culturale e linguistica in Europa e a stimolare lo sviluppo sociale ed economico nelle diverse regioni europee. Ciò può comportare la partecipazione di comunità regionali e locali, università e organizzazioni attive nel settore delle lingue minoritarie.

Orizzonte Europa, in tutti i suoi poli tematici, "integrerà" una dimensione trasversale che tenga conto delle esigenze di diversi gruppi sociali, comprese le minoranze etniche e nazionali, in settori quali la salute, la cultura, la sicurezza, l'industria digitale, il clima e

²⁰ <https://cordis.europa.eu/project/id/101004468>

l'agricoltura. In quanto tali i progetti di ricerca e i risultati corrispondenti mirano a creare un impatto sociale più inclusivo e ad affrontare le disuguaglianze interdipendenti legate all'etnia, al genere, all'età, alla religione, alla classe o ad altre categorie sociali.

I ricercatori e le istituzioni potranno inoltre presentare domanda per opportunità di ricerca "dal basso verso l'alto" che il nuovo programma quadro Orizzonte Europa fornirà nel contesto delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e del Consiglio europeo della ricerca (CER). La Commissione ritiene pertanto che nel prossimo periodo di finanziamento esisteranno importanti opportunità per sostenere la diversità culturale e linguistica.

2.6. Modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire la quasi parità di trattamento tra gli apolidi e i cittadini dell'Unione

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono una modifica alle direttive che consentirebbe il ravvicinamento dei diritti degli apolidi di lungo periodo e delle loro famiglie a quelli dei cittadini UE. Chiedono che i diritti relativi alla cittadinanza siano estesi agli apolidi e alle loro famiglie, che vivono da sempre nel loro paese di origine.

Strumenti esistenti e iniziative in corso

L'articolo 67, paragrafo 2, TFUE stabilisce che, ai fini del titolo V (spazio di libertà, sicurezza e giustizia), gli apolidi devono essere equiparati ai cittadini di paesi terzi.

L'articolo 79 TFUE costituisce la base giuridica per lo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione volta a garantire, tra l'altro, un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri.

Dal 2003 sono state adottate diverse direttive che disciplinano i diritti di alcune categorie di cittadini di paesi terzi. Tali direttive stabiliscono il principio della parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini UE in numerosi settori importanti della vita, quali il lavoro, la sicurezza sociale, l'accesso a beni e servizi e l'istruzione. In virtù dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato, tali direttive riguardano anche gli apolidi.

L'iniziativa "Minority SafePack" propone di modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, affinché gli apolidi possano avere un accesso facilitato per l'ottenimento dello status di soggiornanti di lungo periodo e godere di maggiori diritti (rispetto ai cittadini di paesi terzi).

La Commissione, nel suo nuovo patto sulla migrazione e l'asilo adottato il 23 settembre 2020²¹, ha annunciato che proporrà una revisione della direttiva 2003/109/CE, per creare un vero status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, in particolare rafforzando il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e lavorare in altri Stati membri.

Analisi

²¹ COM(2020) 758 final.

Nei limiti dell'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, potrebbe essere adottato un atto giuridico nel settore dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Tuttavia, in questa fase, la Commissione non ravvisa alcuna ragione specifica per modificare la legislazione vigente al fine di ravvicinare ulteriormente i diritti dei cittadini di paesi terzi ai diritti conferiti ai cittadini dell'UE.

Allo stesso tempo, potrebbero essere intraprese ulteriori azioni per affrontare la situazione specifica degli apolidi. Ciò potrebbe avvenire tramite una migliore attuazione della legislazione esistente o altri strumenti quali lo strumento di finanziamento per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e, più in generale, la politica dell'UE in materia di integrazione dei migranti.

Uno strumento importante in questo settore è il nuovo piano d'azione globale per l'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2027 adottato dalla Commissione il 24 novembre 2020²². Tale piano d'azione riguarda tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE così come i cittadini UE che provengono da un contesto migratorio attraverso le loro famiglie e le società ospitanti. L'attuazione del piano d'azione terrà conto della situazione degli apolidi e dei cittadini UE appartenenti a minoranze nazionali, in particolare della loro necessità di essere meglio integrati nella società grazie a migliori opportunità in termini di occupazione, istruzione e sociali. Le misure del piano d'azione saranno sostenute dal nuovo Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo di programmazione 2021-2027, nonché dall'FSE+ dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

2.7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d'autore uniforme in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono l'introduzione di un diritto d'autore europeo uniforme, attraverso il quale l'intera UE sia considerata un mercato unico ai fini dei diritti d'autore. Tale soluzione porterà all'abbattimento delle barriere al rilascio di licenze all'interno dell'Unione e consentirà alle persone appartenenti a minoranze nazionali di accedere ai contenuti a parità di condizioni rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui viene offerto il servizio.

Analisi

L'articolo 118 TFUE fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di fornire una protezione uniforme di tali diritti in tutta l'Unione.

È già stata realizzata un'armonizzazione sostanziale della legislazione sul diritto d'autore, in particolare con l'articolo 53, paragrafo 1 e gli articoli 62 e 114 TFUE come base giuridica. In particolare le recenti misure adottate nel 2019 costituiscono un passo significativo nell'affrontare le preoccupazioni degli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack".

²² COM(2020) 758 final.

Strumenti esistenti e iniziative in corso

Negli ultimi anni sono stati adottati diversi strumenti legislativi destinati a modernizzare il quadro dell'UE in materia di diritto d'autore. Uno degli obiettivi è stato quello di facilitare l'accesso ai contenuti oltre confine, nonché di eliminare le barriere all'accesso a contenuti culturalmente e linguisticamente diversi. Tali strumenti offrono soluzioni per alleviare le difficoltà di autorizzazione di diritti di licenza necessari per offrire contenuti oltre confine:

- la direttiva (direttiva (UE) 2017/1564) e il regolamento (regolamento (UE) 2017/1563) che attuano il trattato di Marrakech nell'UE rendono più facile per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura di testi a stampa accedere a un numero maggiore di libri e altro materiale stampato in formati accessibili, in tutta l'Unione europea, nonché scambiarli con il resto del mondo;
- la direttiva sulle trasmissioni e ritrasmissioni online da parte degli organismi di diffusione (direttiva (UE) 2019/789) mira a offrire agli europei una scelta più ampia di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri dell'UE, particolarmente rilevanti per le minoranze linguistiche. La direttiva contribuirà a incrementare la disponibilità transfrontaliera di programmi televisivi e radiofonici semplificando l'acquisizione dei diritti per taluni servizi online e servizi di ritrasmissione di taluni organismi di diffusione. Tutti gli Stati membri sono tenuti a recepire le nuove norme ai sensi di tale direttiva entro il 7 giugno 2021;
- il regolamento relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online (regolamento (UE) 2017/1128), consente ai consumatori che acquistano o si abbonano a servizi di contenuti online (per guardare film o trasmissioni sportive, ascoltare musica, scaricare libri elettronici e giocare) di continuare ad accedere a tali servizi quando viaggiano in altri paesi dell'UE. È stato avviato uno studio in vista della preparazione di una relazione sull'applicazione del regolamento sulla portabilità;
- la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790) contempla misure che semplificheranno la concessione di licenze e faciliteranno l'accesso ai contenuti. In particolare introduce un meccanismo giuridico che renderà più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale digitalizzare e rendere disponibili le opere "fuori commercio"²³ nelle loro collezioni transfrontaliere. Comprende inoltre un meccanismo negoziale destinato a facilitare la concessione in licenza di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta. Infine, modernizza le norme dell'UE applicabili alle principali eccezioni e limitazioni nei settori dell'insegnamento, della ricerca e della tutela del patrimonio culturale, concentrandosi in particolare sugli usi digitali e transfrontalieri. Anche tale direttiva deve essere recepita entro il 7 giugno 2021;

La Commissione continuerà a monitorare e garantire la corretta attuazione di tali strumenti. Nel caso della direttiva (UE) 2019/789 e della direttiva (UE) 2019/790, che devono essere recepite entro giugno 2021, la Commissione sta assistendo gli Stati membri nel garantire un recepimento tempestivo ed efficace ai fini di un'attuazione efficace. Una volta completato il recepimento, la Commissione valuterà eventuali

²³ Il termine "opere fuori commercio" fa riferimento a libri, film e altre opere che sono ancora protette dal diritto d'autore ma che non sono più disponibili in commercio.

ulteriori problemi di attuazione. Qualsiasi parte interessata potrà segnalare un problema di tale tipo alla Commissione affinché lo esamini.

Per quanto concerne un potenziale titolo di diritto d'autore unico e la piena armonizzazione del diritto d'autore nell'UE, date la recente modernizzazione delle norme UE in materia di diritto d'autore e le norme specifiche adottate per facilitare l'accesso ai contenuti di cui sopra, la Commissione ritiene che tali filoni di intervento costituiscano un'importante risposta politica alle preoccupazioni degli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack".

Un altro strumento pertinente è il regolamento sui blocchi geografici (regolamento (UE) 2018/302), che affronta le restrizioni costituite da blocchi geografici ingiustificati basate sulla cittadinanza, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nel territorio del mercato interno e che non si applica ai contenuti audiovisivi ma, soltanto in parte, ad altri tipi di contenuti protetti dal diritto d'autore (musica, libri elettronici, giochi/software). La Commissione ha pubblicato una revisione nel dicembre del 2020²⁴, nella quale ha valutato l'impatto dell'estensione delle norme in materia di blocchi geografici ai servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore (audiovisivi e non audiovisivi). Tale relazione evidenzia i potenziali vantaggi per i consumatori in Europa derivanti dalla disponibilità di una scelta più ampia di contenuti a livello transfrontaliero nel caso in cui il regolamento dovesse essere esteso ai contenuti audiovisivi. La relazione conclude inoltre che è necessaria un'ulteriore valutazione del potenziale impatto di tale estensione sulle dinamiche generali del settore degli audiovisivi. Per tali motivi, e nel contesto del piano d'azione per i media e l'audiovisivo²⁵, la Commissione avvierà un dialogo con i portatori di interessi del settore degli audiovisivi al fine di discutere modi concreti per promuovere la circolazione e migliorare l'accesso da parte dei consumatori a contenuti audiovisivi in tutta l'UE, prima di considerare qualsiasi misura di seguito.

2.8. Modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" propongono una modifica avente l'effetto di garantire la libertà di servizio e la libertà di ricezione di contenuti audiovisivi (tanto la trasmissione analogica/digitale quanto i servizi su richiesta, a livello terrestre e satellitare) nelle regioni nelle quali vivono le minoranze nazionali.

Analisi

La circolazione di contenuti dei media audiovisivi è di crescente importanza per la società ed è rilevante per la libertà di informazione, la libertà e il pluralismo dei media, nonché per la promozione dell'istruzione e della cultura. La direttiva sui servizi di media

²⁴ Prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici. COM(2020) 766 final.

²⁵ COM(2020) 784 final.

audiovisivi²⁶ si basa sul principio del paese di origine, che garantisce che i fornitori debbano rispettare soltanto le norme del loro Stato membro che esercita la giurisdizione, piuttosto che quelle di più paesi. I governi dell'UE non possono quindi limitare i servizi di media audiovisivi che hanno origine in un altro Stato membro se tali servizi sono conformi alle norme della direttiva nello Stato membro di origine.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi facilita la circolazione transfrontaliera di servizi audiovisivi garantendo nel contempo che vi siano norme minime armonizzate di interesse pubblico generale (ad esempio protezione dei minori, promozione di opere europee, pubblicità ecc.), tuttavia non tratta questioni di ritrasmissione relative ai diritti d'autore.

Strumenti esistenti e iniziative in corso

Per quanto riguarda il principio del paese di origine, la direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi apporta maggiore chiarezza sullo Stato membro le cui norme si applichino, allinea le procedure di deroga per le emittenti televisive e i fornitori di servizi a richiesta, nonché le possibilità di deroga in caso di preoccupazioni in materia di sicurezza pubblica e di gravi rischi per la salute pubblica. La scadenza per il suo recepimento era il 19 settembre 2020.

Con la direttiva rivista, alcune norme in materia di audiovisivi (ad esempio in merito a pubblicità, protezione dei minori, protezione del pubblico in generale contro l'incitamento alla violenza o l'odio e la provocazione pubblica a commettere reati di terrorismo) sono estese anche alle piattaforme di condivisione di video. È importante osservare che la direttiva sui servizi di media audiovisivi rivista ha anche rafforzato la promozione delle opere europee, assicurando che i fornitori di video a richiesta (quali Netflix, Amazon, ecc.) contribuiscano attivamente all'obiettivo di promuovere la diversità culturale all'interno dell'UE offrendo una percentuale minima pari al 30 % di opere europee nei loro cataloghi e dando risalto a tali opere²⁷. Negli orientamenti relativi al calcolo delle opere europee²⁸, la Commissione ha ritenuto che tale obiettivo concernente la diversità culturale possa essere conseguito efficacemente soltanto se si assicura una percentuale del 30 % di presenza di opere europee in ciascuno dei cataloghi nazionali offerti da fornitori di video a richiesta multinazionali. Ciò garantirà che i telespettatori in ciascuno Stato membro in cui il fornitore offre cataloghi nazionali avranno l'esposizione richiesta alle opere europee. Questo approccio presenta anche il vantaggio di incentivare verosimilmente la circolazione e la disponibilità di opere europee in tutta l'Unione.

La Commissione monitorerà regolarmente l'applicazione delle norme in materia di promozione delle opere europee, sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri e di uno studio indipendente.

Di conseguenza, sebbene la direttiva sui servizi di media audiovisivi faciliti la libera circolazione dei contenuti audiovisivi attraverso il principio del paese di origine e

²⁶ Direttiva 2010/13/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del 14 novembre 2018.

²⁷ L'obbligo delle emittenti televisive di garantire alle opere europee una quota maggioritaria del loro tempo di trasmissione rimane invariato.

²⁸ Comunicazione della Commissione, Orientamenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità (2020/C 223/03).

l'approccio di armonizzazione minima, la disponibilità transfrontaliera di contenuti audiovisivi può essere influenzata da motivi che esulano dall'ambito di applicazione di tale direttiva, quali i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di risorse tecniche o considerazioni di natura commerciale/finanziaria.

Tale quadro legislativo dovrebbe fornire un sostegno sostanziale agli obiettivi degli organizzatori. Data la recente revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nell'immediato futuro non è prevista alcuna nuova iniziativa legislativa aggiuntiva. Ciò nonostante la Commissione monitorerà l'applicazione generale della direttiva:

- al più tardi entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione di detta direttiva;
- al più tardi entro il 19 dicembre 2026, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post dell'impatto della direttiva e del suo valore aggiunto, accompagnata, se del caso, da proposte di revisione della direttiva stessa.

2.9. Regolamento o decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura

Finalità prevista

Gli organizzatori dell'iniziativa "Minority SafePack" chiedono un'esenzione per categoria delle attività a sostegno delle comunità minoritarie e della loro cultura. Chiedono un'esenzione che tenga anche conto della promozione delle lingue e della diversità regionale e rispetti i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Norme attuali

Quando il finanziamento viene concesso a persone fisiche che non svolgono un'attività economica o quando il progetto in questione non incide sugli scambi tra Stati membri, tale finanziamento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

L'articolo 53 (aiuti fino a 75 milioni di EUR o 150 milioni di EUR l'anno per la cultura e la conservazione del patrimonio) e l'articolo 54 (regimi di aiuto fino a 50 milioni di EUR l'anno per le opere audiovisive), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere z) e aa), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato a determinate condizioni.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), per finanziamenti fino a un importo annuo di 15 milioni di EUR e/o l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per l'assistenza e l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili insieme ad altre condizioni pertinenti stabilite nella decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, offrono ulteriori possibilità di sostegno ai diritti delle persone appartenenti a minoranze e alla loro cultura.

Un finanziamento fino a 200°000 EUR in tre esercizi fiscali per qualsiasi progetto è considerato un aiuto *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

È considerato un aiuto *de minimis* concesso a imprese che forniscono servizio di interesse economico generale anche un finanziamento fino a 500°000 EUR in tre esercizi fiscali per un'impresa che fornisce un servizio di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le misure che soddisfano le condizioni di cui sopra non richiedono una notifica da parte dello Stato membro interessato alla Commissione. Sebbene ritenga che le norme attuali in materia di aiuti di Stato siano sufficientemente flessibili per soddisfare le esigenze della richiesta, ossia l'esenzione dalla notifica alla Commissione di progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura, la Commissione è sempre disposta a fornire orientamenti agli Stati membri.

Orientamenti in corso

La Commissione resta disposta a fornire orientamenti nei casi in cui gli Stati membri incontrino difficoltà a rendere compatibili con le norme esistenti in materia di aiuti di Stato le misure da loro previste per promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e la loro cultura.

3. CONCLUSIONE

L'inclusione e il rispetto della ricca diversità culturale dell'Europa costituiscono una delle priorità e degli obiettivi della Commissione europea. La Commissione si impegna a continuare a fornire sostegno politico e finanziamenti a tale riguardo.

Alla luce dei poteri conferiti alla Commissione e date le iniziative esistenti e in corso che sono state assunte negli ultimi anni e che trattano diversi aspetti delle proposte dell'iniziativa dei cittadini presentata inizialmente nel 2013, la Commissione ritiene che vi si possa dare seguito in una serie di settori.

3.1. In merito alla proposta specifica (cfr. proposta 2.1) per una raccomandazione del Consiglio sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva:

- La Commissione monitorerà da vicino l'attuazione di una serie di iniziative dell'UE adottate sin dal 2017²⁹ tra le quali gli aspetti menzionati nell'iniziativa dei cittadini. L'ambizione prioritaria di costruire uno spazio europeo dell'istruzione dovrebbe sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi delle raccomandazioni corrispondenti, promuovendo tra l'altro valori comuni, un'istruzione inclusiva e scuole aventi consapevolezza linguistica.

²⁹ Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (2018/C 195/01); raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue (2019/C 189/03); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020) 625).

- La Commissione osserva inoltre che il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom 2020-2030, così come la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom (attualmente all'esame del Consiglio), promuoveranno (sensibilizzeranno a) l'arte, la storia e la cultura dei rom nonché l'innovazione sociale e la sperimentazione politica dei rom.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva.

3.2. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.2) per una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare i "programmi di finanziamento al fine di facilitarne l'accesso alle piccole lingue regionali e minoritarie", la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva:

- La Commissione osserva che a seguito della recente adozione dei nuovi programmi Erasmus+ e "Europa creativa", le agenzie nazionali per l'attuazione di Erasmus+ e la rete degli sportelli di "Europa creativa" dovrebbero incontrare i rappresentanti nazionali di piccole comunità culturali e linguistiche nazionali, al fine di assisterle fornendo loro orientamenti pratici su come richiedere i finanziamenti. Si dovrebbero compiere ulteriori sforzi verso la creazione di uno sportello unico per i richiedenti, attraverso la rete di sportelli di "Europa creativa", stabiliti in tutti i paesi che partecipano ai programmi. Gli sportelli e la loro rete consentirebbero a tutte le organizzazioni culturali e creative di ottenere informazioni ed assistenza tecnica e di presentare una domanda per tutte le azioni e le iniziative contemplate dal programma "Europa creativa", nonché per altre opportunità di finanziamento dell'UE pertinenti per loro. La Commissione fornirà inoltre ulteriori orientamenti e maggiore chiarezza nelle sue linee guida. Ciò renderà i programmi di finanziamento più accessibili alle piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie.
- La Commissione continuerà a monitorare i progetti che coinvolgono lingue regionali o minoritarie e analizzare il loro potenziale impatto sulle politiche nei paesi interessati. Progetti passati, come quelli elencati nell'opuscolo della Commissione *Linguistic diversity in the European Union – the case of regional and minority languages*, possono ispirare i richiedenti in relazione a nuovi progetti a livello locale, regionale o nazionale, in linea con gli obiettivi del futuro programma Erasmus 2021-2027 sull'apprendimento delle lingue, l'inclusione e la promozione dei valori dell'UE.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva.

3.3. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.3) per una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea:

- La Commissione ritiene essenziale mantenere e sviluppare la cooperazione attraverso il Centro europeo di lingue moderne del Consiglio d'Europa, nonché fornire il sostegno della Commissione agli Stati membri per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2019. Ciò garantirà un'attenzione adeguata da parte dell'UE ed eviterà anche il rischio di duplicazioni di sforzi e risorse da parte di centri ulteriori.

- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva.

3.4. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.4) per un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione:

- La Commissione rileva che nel regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, il requisito di non discriminazione è ulteriormente rafforzato garantendo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali come principio orizzontale e condizione abilitante orizzontale, applicabili a tutti i settori politici.
- La Commissione sottolinea inoltre che i fondi della politica di coesione continueranno ad essere disponibili per sostenere l'integrazione socioeconomica delle minoranze etniche e delle comunità emarginate, secondo le esigenze individuate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva né un ulteriore adattamento del quadro legislativo dei fondi della politica di coesione.

3.5. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.5) per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma "Orizzonte 2020" ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE:

- La Commissione sottolinea i vari progetti relativi al patrimonio linguistico-culturale e alle lingue minoritarie finanziati nell'ambito di "Orizzonte 2020" e il fatto che tali opportunità destinate a proteggere le lingue come parte del patrimonio culturale europeo sono portate avanti e ulteriormente sviluppate nel contesto delle nuove attività di ricerca e innovazione di Orizzonte Europa.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva.

3.6. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.6) per la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire la quasi parità di trattamento tra gli apolidi e i cittadini dell'Unione:

- L'attuazione del nuovo piano d'azione globale sull'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2024 potrebbe tener conto della situazione degli apolidi e dei cittadini UE appartenenti a minoranze nazionali, in particolare della loro necessità di essere meglio integrati nella società attraverso opportunità migliori in termini di occupazione, istruzione e sociali.
- Le misure del piano d'azione saranno sostenute dal nuovo Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo di programmazione 2021-2027, nonché dall'FSE+ dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna nuova iniziativa legislativa.

3.7. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.7) per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d'autore uniforme in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore:

- La Commissione osserva che dal 2017 al 2019 sono stati adottati vari strumenti legislativi con termini di recepimento prorogati fino a giugno del 2021. L'attuazione di tali strumenti legislativi sarà monitorata attentamente dalla Commissione.
- La Commissione ha pubblicato una revisione nel dicembre del 2020, nella quale ha valutato l'impatto dell'estensione delle norme in materia di blocchi geografici ai servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore (audiovisivi e non audiovisivi). La Commissione avvierà un dialogo con i portatori di interessi del settore degli audiovisivi al fine di discutere modi concreti per promuovere la circolazione e migliorare l'accesso da parte dei consumatori a contenuti audiovisivi in tutta l'UE, prima di considerare qualsiasi misura di seguito.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva.

3.8. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.8) per una modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali:

- La Commissione ritiene che la direttiva sui servizi di media audiovisivi recentemente rivista garantisca che i fornitori di video a richiesta (quali Netflix, Amazon, ecc.) contribuiscano attivamente all'obiettivo di promuovere la diversità culturale all'interno dell'Unione. Negli orientamenti relative al calcolo delle opere europee, la Commissione ha ritenuto che tale obiettivo concernente la diversità culturale possa essere conseguito efficacemente soltanto se si assicura una percentuale del 30 % di presenza di opere europee in ciascuno dei cataloghi nazionali offerti da fornitori di video a richiesta multinazionali. Ciò garantirà che i telespettatori in ciascuno Stato membro in cui il fornitore offre cataloghi nazionali avranno l'esposizione richiesta alle opere europee. Questo approccio presenta anche il vantaggio di incentivare verosimilmente la circolazione e la disponibilità di opere europee in tutta l'Unione.
- La Commissione monitorerà regolarmente l'applicazione delle norme in materia di promozione delle opere europee, sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, così come l'applicazione generale della direttiva.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che le norme attuali siano sufficienti e non sia necessaria alcuna ulteriore modifica della direttiva.

3.9. In merito alla proposta (cfr. proposta 2.9) per un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura:

- La Commissione ritiene che le norme esistenti siano sufficienti affinché gli Stati membri sostengano progetti che promuovono i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali e la loro cultura.

- La Commissione continuerà a fornire orientamenti qualora gli Stati membri incontrino difficoltà a rendere compatibili con le norme esistenti in materia di aiuti di Stato le misure da loro previste per promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e la loro cultura.
- Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva.